Vincenzo Cardone
Francesco Bassolino
Felicio De Luca
Mattia Rusciano

STUDIO NIGRO

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI

Roberto Lorusso Caputi
Ciro Ferdinando De Luca
Giuseppina D'Alterio
Michele Sorrentino
Massimiliano Staiano
Amelia Gerla
Mirka Cesnik
Antonio Pesce
Arturo Ferrara
Roberto Capoluongo
Marcello Cardea
Angela Rusciano

Circolare 6/2023

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Pec e domicilio digitale

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che le Camere di Commercio hanno iniziato a invitare professionisti e imprese a verificare il **rispetto degli obblighi introdotti in materia di PEC e domicilio digitale e a regolarizzare la propria posizione con la relativa comunicazione al Registro Imprese competente per territorio**. Si invitano dunque tutti i clienti alla verifica della propria casella Pec e alla verifica di aver ottemperato all'obbligo di comunicazione al Registro Imprese.

Premessa

Come noto il decreto Semplificazioni (D.L. n. 76/2020) ha previsto, come strumento principale di comunicazione per determinate procedure amministrative, l'obbligo per **professionisti e imprese** di comunicare il proprio **domicilio digitale**.

Dando attuazione alle disposizioni del decreto Semplificazioni in tema di domicilio digitale-PEC, alcune CCIAA hanno anche cominciato a **cancellare gli indirizzi PEC** che, sebbene iscritti nel Registro Imprese, risultano **invalidi/inattivi** oppure che appartengono a professionisti quali risultanti dagli elenchi INI - PEC del sito ufficiale INI-PEC.

Osserva

Si ricorda che **il domicilio digitale-PEC oltre a dover essere valido e attivo, deve essere anche "univoco"** dunque **non è possibile**:

- ✓ la segnalazione di una medesima PEC - domicilio digitale, ad esempio, di un soggetto terzo (consulente, associazione, parente);

- ✓ la segnalazione di una medesima PEC - domicilio digitale per più imprese del medesimo titolare;
- ✓ la segnalazione di una medesima PEC - domicilio digitale per più imprese del medesimo gruppo;
- ✓ l'utilizzo di una medesima PEC - domicilio digitale prima di una impresa cessata e poi "trasferita" a una impresa di nuova costituzione.

Assegnazione d'ufficio del domicilio digitale

In mancanza del rispetto dell'obbligo, le Camere di Commercio hanno iniziato ad **attribuire un domicilio digitale**, ossia una nuova e diversa PEC che ha questa formulazione:

- ✓ **CODICEFISCALEIMPRESA@IMPRESA.ITALIA.IT.**

Questo domicilio digitale dato d'ufficio sarà **attivo solo in ricezione** e verrà automaticamente inserito e consultabile negli elenchi INI-PEC con la conseguenza che:

- ✓ potranno essere notificati **all'impresa qualsiasi tipo di comunicazione** quali atti tributari da parte dell'Agenzia delle Entrate, cartelle esattoriali, atti giudiziari, atti amministrativi da parte della Camera di Commercio stessa, da parte di altre PP.AA., ecc.;
- ✓ il domicilio digitale sarà accessibile dal rappresentante dell'impresa tramite il cassetto digitale dell'imprenditore attraverso la piattaforma https://impresa.italia.it/cadi/app/login.

Alcune Camere di commercio hanno predisposto un elenco delle imprese alle quali verrà assegnato d'ufficio il domicilio digitale.

Inoltre, dalla data di avvenuta pubblicazione dell'avvio di ciascun procedimento d'ufficio, decorreranno quarantacinque giorni entro i quali sarà ancora possibile procedere alla comunicazione della PEC - domicilio digitale con la sola sanzione di 20 euro per i titolari di imprese individuali e di 206 euro per ciascun legale rappresentante di società, oltre a spese di notifica ed istruttoria.

Sanzioni

Le imprese iscritte al Registro Imprese che non abbiano ancora comunicato il proprio domicilio digitale, o abbiano la Pec scaduta, dunque non più valida, possono ancora regolarizzare la propria posizione comunicando il proprio domicilio digitale (PEC) al Registro Imprese utilizzando:

- ✓ la **piattaforma Dire -** piattaforma web "Depositi e Istanze Registro imprese" utilizzata per presentare pratiche di bilancio, trasferimento d'azienda ecc., può essere usata per la domanda di iscrizione del solo domicilio digitale;
- ✓ **Comunica Starweb** - servizio online che richiede l'adesione al servizio Telemaco;
- ✓ **Comunica Fedra** – servizio utilizzabile per tutte le società;
- ✓ procedura "**Pratica semplice**".

In difetto di comunicazione, la **sanzione amministrativa** sarà:

- ✓ **per le società**, di 412 euro per ciascun legale rappresentante pari al doppio dell'importo attualmente previsto per altro tipo di violazione, oltre a spese di notifica;
- ✓ **per le imprese individuali** di 60 euro, pari al triplo dell'importo attualmente irrogato per altro tipo di violazione, oltre a spese di notifica.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti.

Napoli, 29 marzo 2023